

N. 01315/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2011, proposto da:
El Hassan El Faiz, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con
domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 32;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge
in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Paola Spina;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - di

Torino in data 15.07.2011, avente ad oggetto l'archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell'art. 1 ter L. 102/2009, dalla signora Spina Paola a favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 5.10.2011 il sig. El Faiz El Hassan, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con il quale, il 15.07.2011, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino aveva disposto l'archiviazione dell'istanza di emersione presentata in suo favore dalla sig.ra Spina Paola per "mancata presentazione, senza giustificato motivo, delle parti, nonostante convocazione per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno".

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato violazione di legge, con riferimento all'art. 1 ter l.n. 102/2009, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione della data

della convocazione presso lo SUI né dall'Amministrazione, né dalla sua datrice di lavoro che si era presentata da sola all'Ufficio dichiarando di non voler perfezionare la procedura di emersione.

Il 9.11.2011 si è costituito il Ministero dell'Interno chiedendo al Tribunale di rigettare l'istanza cautelare e di respingere il ricorso, in quanto infondati.

All'udienza in camera di consiglio del 23.11.2011, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto: come evidenziato dalla giurisprudenza, "l'accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mese di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell'art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi sopraindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o, comunque, non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto

dovendosi intendere l'archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U.Imm.” (TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 13.12.2010, n. 7528/2010)

L'atto impugnato, nel quale l'Amministrazione ha disposto l'archiviazione della pratica per “mancata presentazione delle parti”, senza aver provveduto a notificare per tempo l'avviso di convocazione anche al lavoratore, non consentendogli, così, di conoscere lo stato della pratica e, soprattutto, di manifestare il proprio interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato per violazione dell'art. 1 ter l.n. 102/2009, affinché l'Amministrazione possa approfondire a livello di istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi rispetto alla sanatoria, a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)